

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -  
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -  
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -  
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -  
Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso omissis-2017 proposto da:

BANCA

- ricorrente -

**contro**

FALLIMENTO SOCIETÀ

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4580/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

**Svolgimento del processo**

che:

1. il Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta dal fallimento di SOCIETÀ nei confronti della Banca volta a sentir dichiarare l'inefficacia, L. fall., ex art. 44, comma 2, del versamento di Euro 8.700 effettuato dopo la dichiarazione di fallimento da PADRE per conto del figlio su un conto corrente intestato alla compagine fallita al fine di estinguere l'obbligazione fideiussoria contratta dal discendente in favore della stessa; il giudice di primo grado rilevava che la vicenda trovava la sua collocazione nell'ambito dell'attività solutoria di un terzo rispetto al debito proprio del fideiussore e restava sottratta alla dichiarazione di inefficacia nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7695/1998);

2. la Corte d'appello di Roma riteneva invece che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, facendo riferimento al pagamento eseguito dal fideiussore, non potesse essere applicata al caso di specie, ove il versamento era stato effettuato da un soggetto diverso dal garante; di conseguenza, in accoglimento dell'appello proposto dal fallimento di SOCIETÀ, dichiarava, L. Fall., ex art. 44, comma 2, l'inefficacia del versamento effettuato da PADRE sul conto corrente intestato alla fallita in epoca successiva all'apertura del concorso e condannava la

*Ordinanza, Cassazione civile, sez. VI, Pres. Di Virgilio – Rel. Pazzi, n. 13458 del 17 maggio 2019*

banca appellata al pagamento in favore del fallimento della somma di Euro 8.700, oltre accessori e spese;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Banca prospettando un unico MOTIVO di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di SOCIETÀ;

entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

4. il MOTIVO di ricorso presentato denuncia la violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 44 e art. 1180 c.c. nonchè l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: la corte territoriale, nell'affermare che PADRE, non essendo fideiussore del conto intestato alla fallita, non potesse estinguere in modo legittimo il debito fideiussorio del figlio, avrebbe erroneamente trascurato di considerare che il versamento era stato eseguito dal padre in luogo del discendente, ai sensi dell'art. 1180 c.c., al fine di estinguere l'obbligazione di garanzia di pertinenza di quest'ultimo;

5. il MOTIVO è fondato;

la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio di autonomia contrattuale consenta al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accredito della somma sul conto del garantito, perchè la banca se ne giovi), di modo che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accredito sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui alla L. fall., art. 44, ovvero all'azione revocatoria di cui al successivo art. 67 della medesima legge (Cass. 10004/2011, Cass. 7695/1998);

il senso di simili principi è evidente: se la dichiarazione di fallimento provoca la cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito sia dal lato attivo che dal lato passivo, sicchè nessun pagamento del fallito può avere efficacia nei confronti dei creditori così come nessun pagamento dei creditori effettuato a mani del fallito può avere effetto liberatorio per la parte obbligata, non rimane regolato dalla disciplina della L. fall., art. 44 il pagamento che esuli da queste finalità e sia volto invece, secondo il principio di autonomia contrattuale, a estinguere un debito verso un soggetto diverso dal fallito, seppur in maniera indiretta, vale a dire mediante accredito della somma sul conto del garantito dichiarato fallito perchè la banca se ne giovi;

la corte di merito, laddove ha ritenuto che il genitore del garante, a ciò obbligatosi tramite accordo diretto con la banca, non poteva estinguere in modo legittimo il debito fideiussorio del discendente, non essendo fideiussore del rapporto di conto corrente, ha falsamente applicato alla fattispecie in esame il disposto della L. fall., art. 44, comma 2, limitandosi a una interpretazione prettamente letterale della giurisprudenza richiamata, di cui però non ha colto il senso;

ciò non solo perchè l'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. costituisce una modalità di adempimento dell'obbligazione del debitore equivalente all'adempimento diretto e non snatura, di per sè, l'obbligazione che intende soddisfare, ma soprattutto perchè ai fini dell'applicazione della L. fall., art. 44, comma 2, il pagamento di cui è chiesta la declaratoria

*Ordinanza, Cassazione civile, sez. VI, Pres. Di Virgilio – Rel. Pazzi, n. 13458 del 17 maggio 2019*

di inefficacia deve essere indagato, quanto a titolo e causa, allo scopo di verificare se esso sia volto all'estinzione di un debito verso il fallito, e dunque violi il principio di cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito, oppure intenda estinguere un debito verso un soggetto diverso, anche se in maniera indiretta, mediante accredito della somma sul conto del garantito dichiarato fallito;

6. la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

### P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso presentato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS